

STATUTO

ASSOCIAZIONE "WE RAISE HOPE – ENTE FILANTROPICO – ETS"

Art. 1 – Denominazione e forma giuridica

È costituita, ai sensi degli articoli 36 e ss. c.c. e del D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore), un'associazione non riconosciuta denominata:

"WE RAISE HOPE – EF – ETS"

L'ente assume nella propria denominazione la locuzione "Ente Filantropico" o l'acronimo "EF" oltre a "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS" che dovrà essere utilizzato negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

L'Associazione è disciplinata dal presente Statuto e, per quanto non previsto, dal Codice del Terzo Settore e dalle relative norme attuative.

Art. 2 – Sede e durata

La sede è stabilita in Roma.

Il trasferimento della sede all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Art. 3 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 117/2017.

In particolare esercita:

interventi e servizi sociali (art. 5 lett. a);

interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 lett. b);

educazione, istruzione e formazione (art. 5 lett. d);

interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e miglioramento delle condizioni dell'ambiente e alla tutela degli animali (art. 5 lett. e);

cooperazione allo sviluppo (art. 5 lett. n);

beneficenza e sostegno a distanza (art. 5 lett. u);

protezione civile (art. 5 lett. y).

Le attività sono svolte prevalentemente in favore di terzi.

L'Associazione potrà raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazione di servizi di modico valore.

Art. 4 – Attività diverse

L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste, ai sensi dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, secondo criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 5 – Assenza di scopo di lucro

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve ai sensi dell'art. 8 del Codice del Terzo Settore.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione devono essere destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o all'incremento del patrimonio.

Art. 6 – Patrimonio e risorse economiche

Il patrimonio è costituito da:

beni mobili e immobili;

erogazioni liberali e lasciti;

fondi di riserva;

eventuali contributi pubblici o privati.

Le risorse economiche derivano da:

quote associative;

contributi pubblici e privati;

donazioni e lasciti;

rendite patrimoniali

raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 CTS.

L'ammontare complessivo del patrimonio non può ridursi sotto la soglia di Euro 15.000,00 (quindicimila e zero centesimi). Qualora, durante la vita dell'Ente, risulti che il patrimonio minimo sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, l'organo di amministrazione, e nel caso di sua inerzia, se nominato, l'organo di controllo devono, senza indugio, convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo, oppure la trasformazione, la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell'Ente.

Art. 7 – Principi di gestione del patrimonio, raccolta fondi ed erogazioni

1. Gestione del Patrimonio

L'Ente, nell'ambito della gestione del proprio patrimonio, si attiene ai seguenti principi:

Vincolo di destinazione: tutte le risorse patrimoniali, mobiliari e immobiliari, sono vincolate al perseguimento delle finalità statutarie di interesse generale e non possono essere distolte da tale scopo se non nei modi e nei limiti previsti dalla legge.

Criterio di prudenza e trasparenza: la gestione finanziaria e patrimoniale è improntata a criteri di sana e prudente gestione, con l'obiettivo di preservare il valore del patrimonio nel tempo, garantendo la trasparenza delle operazioni effettuate.

Divieto di distribuzione degli utili: è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Ente, salvo destinazioni diverse imposte per legge.

2. Raccolta Fondi

Le attività di raccolta fondi sono disciplinate dai seguenti principi:

Verità, trasparenza e correttezza: le campagne di raccolta fondi, siano esse occasionali o organizzate in forma continuativa, devono svolgersi nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, fornendo informazioni chiare sulle finalità e sull'utilizzo delle risorse raccolte.

Tracciabilità: tutte le erogazioni ricevute devono essere tracciate e adeguatamente documentate, nel rispetto della normativa fiscale e contabile.

Congruità dei costi: i costi sostenuti per la realizzazione delle iniziative di raccolta fondi devono essere congrui e proporzionati rispetto ai fondi raccolti, tendendo a garantire che la maggior parte delle risorse sia effettivamente destinata alle attività di interesse generale.

3. Destinazione delle Risorse

Le risorse economiche acquisite dall'Ente sono destinate esclusivamente:

al perseguimento delle attività di interesse generale previste dall'articolo 3 dello statuto;

al sostegno di categorie di persone svantaggiate, in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari, ovvero di attività di interesse generale, come definite dal Codice del Terzo Settore;

al mantenimento e all'incremento del patrimonio destinato alle finalità istituzionali.

4. Modalità di Erogazione

Le erogazioni di denaro, beni o servizi, anche di investimento, sono effettuate secondo i seguenti criteri:

Gratuità: le erogazioni sono effettuate a titolo gratuito, senza alcuna controprestazione a carico dei beneficiari, salvo eventuali contributi parziali nei limiti consentiti dalla legge e in modo da non generare un corrispettivo a carattere commerciale.

Investimenti a sostegno: qualora l'Ente realizzi erogazioni sotto forma di investimento (ad esempio prestiti infruttiferi), queste sono effettuate senza alcuna finalità di remunerazione del capitale, prevedendo esclusivamente la restituzione dei mezzi finanziari apportati, nel rispetto del principio di assenza di scopo di lucro.

Imparzialità e pari opportunità: le erogazioni sono deliberate secondo criteri oggettivi e predeterminati, che assicurino l'imparzialità e la pari dignità di accesso ai benefici da parte dei destinatari.

Art. 8 – Associati

Possono essere associati persone fisiche o enti che condividano le finalità dell'Associazione.

L'ammissione è deliberata dal Consiglio Direttivo con criterio non discriminatorio, coerentemente con il principio di "porta aperta".

Il diniego deve essere motivato.

Gli associati hanno diritto di:

partecipare all'Assemblea con diritto di voto;

eleggere gli organi sociali;

esaminare i libri sociali.

Tutti gli associati hanno pari diritti e doveri.

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o decesso.

Art. 9 – Volontari

L'Associazione può avvalersi di volontari ai sensi dell'art. 17 CTS.

I volontari:

svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito;

non possono ricevere compensi;

hanno diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate;

sono assicurati contro infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Art. 10 – Organi sociali

Sono organi dell'Associazione:

Assemblea degli associati

Consiglio Direttivo

Presidente

Organo di controllo (nei casi previsti dall'art. 30 CTS)

Revisore legale (se obbligatorio ex art. 31 CTS)

Le cariche sociali sono gratuite salvo rimborso spese, fatta eccezione per i componenti l'organo di controllo e di revisione legale, i cui compensi saranno quelli indicati nelle rispettive tariffe professionali e comunque deliberati dalla Assemblea degli associati.

Art. 11 – Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i soci dell'associazione ed è l'organo sovrano dell'associazione stessa.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio di esercizio (o rendiconto di cassa); oltre a ciò:

nomina e revoca gli organi sociali;

delibera le modifiche statutarie;

delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o scissione dell'associazione;

delibera su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno sottoposto al suo esame da parte del Consiglio Direttivo o altro organo sociale

delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati e siano in regola con il pagamento della quota

sociale per l'anno corrente. Ciascun associato ha diritto ad un voto e può delegare ad altro socio con apposita delega in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci, o un numero massimo di 5.

L'intervento in Assemblea è possibile anche attraverso mezzi di telecomunicazione, come anche l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile identificare l'identità dell'associato che partecipa al voto. La convocazione dell'Assemblea avviene mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, l'ordine del giorno e l'elenco delle materie da trattare, trasmessa almeno 8 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci dell'associazione.

L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima convocazione.

L'Assemblea è validamente costituita e legittimata a deliberare in prima convocazione con la presenza della metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza dei voti degli associati presenti sia in prima che seconda convocazione.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza dei due terzi degli aventi diritto a partecipare con diritto di voto all'Assemblea e, in seconda convocazione la presenza della metà degli aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera le modifiche dello statuto con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 2/3 degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo e, in mancanza, dal Vicepresidente e, in mancanza di ambedue, su designazione dei presenti, da qualsiasi altro aderente all'associazione.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento in Assemblea.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da 3 a 5 membri, compreso il Presidente ed il Vicepresidente. I consiglieri devono essere soci dell'associazione, durano in carica per tre anni e sono sempre rieleggibili. Possono rivestire cariche sociali i soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente che abbiano rinnovato il tesseramento per l'anno in corso. Si applica l'articolo 2382 codice civile inerente alle cause di ineleggibilità e decadenza.

Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel registro unico nazionale del terzo settore, indicando oltre alle informazioni previste nel comma 6 dell'articolo 26 del D.Lgs. 117/17, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Vicepresidente, il Segretario ed il Tesoriere (queste ultime due cariche possono essere cumulate nella stessa persona). La carica di Consigliere si perde per:

dimissioni, rassegnate mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo;

revoca da parte dell'Assemblea:

sopraggiunte cause di incompatibilità di cui all'articolo 9 dello statuto;

perdita della qualità di associato al verificarsi di una delle condizioni previste dall'articolo 8.

Ove per qualsiasi causa venga meno la maggioranza dei consiglieri il Consiglio Direttivo in carica decade e il Presidente o il Consigliere più anziano per età, convocherà al più presto l'Assemblea per l'elezione del nuovo Consiglio Direttivo.

Al consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

eseguire le deliberazioni dell'Assemblea

la gestione dell'associazione in ogni suo aspetto secondo gli indirizzi delineati dall'Assemblea

Nominare il Vicepresidente, il segretario e il tesoriere dell'associazione

redigere entro 4/6 mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'associazione o rendiconto di cassa e l'eventuale bilancio sociale

deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati

amministrare i beni dell'associazione ed autorizza le spese ed esercita i relativi controlli

delegare l'adempimento di particolari compiti a singoli membri o a commissioni appositamente nominate

stipulare tutti gli atti e contratti inerenti alle attività associative

provvedere per ogni altra necessità dell'associazione

deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale.

Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente, almeno 5 giorni prima dell'adunanza o, in via d'urgenza un giorno prima, ogni qual volta questi lo ritenga opportuno oppure sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri o dall'organo di controllo.

L'organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il membro del Consiglio Direttivo che non partecipi con giustificato motivo a tre sedute consecutive decade di diritto dalla carica.

Alla sostituzione si provvede mediante delibera della Assemblea degli associati. Allo stesso modo si provvede ove per qualsiasi motivo un eletto non accetti la carica o si dimetta dalla stessa.

Il Consigliere in surroga scade col termine naturale del mandato del Consiglio Direttivo.

A tutti i componenti il Consiglio Direttivo spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

Art. 13 – Presidente

Al Presidente dell'associazione spetta la rappresentanza legale dell'associazione stessa di fronte ai terzi anche in giudizio. Il presidente è eletto dall'Assemblea dei

Soci è dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Il Presidente convoca e presiede l'assemblea e il consiglio direttivo, cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Art. 14 - Organo di controllo e Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea dei Soci e resta in carica per tre esercizi.

È composto, a scelta dell'Assemblea all'atto della nomina:

da un solo soggetto (organo monocratico);

da tre membri effettivi e due supplenti (organo collegiale);

essi sono, in entrambi i casi, rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017, ed attesta che il bilancio sociale, ove sussistente, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017.

Il bilancio sociale, ove ne ricorrano i presupposti, dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nel caso i cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di controllo decade dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

L'Assemblea deve nominare un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro, quando lo ritenga opportuno o sia richiesto dalla legge.

La revisione legale può essere affidata all'organo di controllo; in tal caso tutti i suoi membri devono essere scelti tra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 15 – Bilancio

L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi ed oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie, in

conformità a quanto disposto dall'articolo 13 del D.Lgs. 117/2017. Il bilancio deve essere approvato dall'assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Se ne ricorrono i presupposti, sarà redatto anche il bilancio sociale (art. 14 CTS).

Art. 16 – Scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste dall'art. 7.

L'assemblea che delibera lo scioglimento nomina anche uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio residuo il quale è devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro unico nazionale del terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni del Codice del Terzo Settore.

Roma, 26 marzo 2026

Firmato: Alberto Luzzi - Nicola Laurora (leggesi sigillo).